



Prefettura di Pistoia
Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio di Gabinetto

AL SIG SINDACO DEL COMUNE DI PESCIA
(comune.pescia@legalmail.it, sindaco@comune.pescia.pt.it, segreteriasindaco@comune.pescia.pt.it)

e, per conoscenza:

ALLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO FIORENTINI E ASSOCIATI ROMA
(lucianomariani@ordineavvocatiroma.org, fiostef@tiscali.it)

Oggetto: Ordinanza Comune di Pescia n. 67 del 3.12.2015.

E' pervenuta a questo Ufficio la lettera (all. 1) in data 23.12.2015, con la quale lo Studio Legale Tributario Fiorentini e Associati, in nome e per conto della A.N.I.S.P. (Associazione Nazionale Imprese del Settore Pirotecnico) ha segnalato talune illegittimità riguardanti l'ordinanza n. 67 del 3.12.2015, emanata dalla S.V., con la quale è stato vietato nei giorni 31.12.2015 e 1°1.2016, indistintamente su tutto il territorio comunale, l'uso di articoli pirotecnici.

Al riguardo, si osserva che, dall'esame della predetta ordinanza, si evince che la stessa, ancorchè emanata ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., quindi dal Sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale in materia di sanità ed igiene pubblica, presenta nella sostanza i profili propri di una ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L., per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ancorchè risulti errata l'indicazione del regime impugnatorio previsto per quest'ultimo tipo di provvedimento.

A tal proposito, si richiama l'attenzione della S.V. sul contenuto della circolare prefettizia prot. n. 17023 in data 2.7.2015, nella quale sono stati riassunti i requisiti ed i presupposti che devono essere soddisfatti per l'emanazione, da parte del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, delle ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 54 citato, qualora debbano essere affrontate situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti una concreta minaccia per la pubblica incolumità per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico.

Con l'occasione, si rassegna all'esame della S.V. anche la lettera in data 26.11.2015 (all. 2) con la quale sono state svolte dal citato Studio Legale talune considerazioni in ordine alla vigenza del D.L.vo 29.7.2015 n. 123 di recepimento della Direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici - che ha abrogato il precedente D.L.vo 4.4.2010 n. 58 che, a sua volta, aveva recepito la precedente Direttiva 2007/23/CE - con particolare riferimento alla graduazione tra le diverse categorie di appartenenza dei prodotti pirotecnici determinata in base alla loro potenziale lesività.

Si aggiunge per la collezione, ed allegare di cui è

IL PREFETTO

RC/at

tel. 0573/9791 - fax 0573/979666

web: <http://www.prefettura.it/pistoia> e-mail: gabsicurezza.pref_pistoia@interno.it